

LEGGE 26 luglio 1975 n. 354 NORME SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLA ESECUZIONE DELLE MISURE PRIVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERTA'.

Art.17 Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa	Art.17 Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa
<p>La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.</p> <p>Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.</p> <p>Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.</p>	<p>La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.</p> <p>Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari e a collaborare con gli UEPE, con l'autorizzazione del direttore di istituto o dell'UEPE competente, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei condannati dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità penitenziaria e la società libera.</p> <p>Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore competente.</p> <p>In caso di mancata autorizzazione o di controversia il richiedente potrà presentare ricorso presso il magistrato di sorveglianza.</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 - Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

<p>Art. 120 Assistenti volontari</p>	<p>Art. 120 Assistenti volontari</p>
<p>1. L'autorizzazione prevista dal primo comma dell'articolo 78 della legge è data a coloro che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della libertà ed hanno dato prova di concrete capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno. L'autorizzazione può riguardare anche più persone appartenenti ad organizzazioni di volontariato, le quali assicurano, con apposite convenzioni con le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale, continuità di presenza in determinati settori di attività. La revoca della convenzione comporta la decadenza delle singole autorizzazioni.</p> <p>2. Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di attività che l'assistente volontario può svolgere e, in particolare, se egli è ammesso a frequentare uno o più istituti penitenziari o a collaborare con i centri di servizio sociale.</p> <p>3. L'autorizzazione ha durata annuale, ma, alla scadenza, se la valutazione della direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale è positiva, si considera rinnovata.</p> <p>4. La direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale cura che le attività del volontariato siano svolte in piena integrazione con quelle degli operatori istituzionali. Le persone autorizzate hanno accesso agli istituti e ai centri di servizio <i>sociale</i> secondo le modalità e i tempi previsti per le attività trattamentali e per l'esecuzione delle misure alternative.</p> <p>5. Se l'assistente volontario si rivela inidoneo al corretto svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell'istituto o del centro di servizio sociale sospende l'autorizzazione e ne chiede la revoca al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dandone comunicazione al magistrato di sorveglianza.</p>	<p>1. L'autorizzazione prevista dal primo comma dell'articolo 78 e del secondo comma dell'articolo 17 della legge è data a coloro che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della libertà anche non detentive ed hanno dato prova di concrete capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno. L'autorizzazione può riguardare anche più persone appartenenti ad organizzazioni di volontariato, le quali assicurano, con apposite convenzioni con le direzioni degli istituti e delle direzioni della esecuzione penale esterna (UEPE), continuità di presenza in determinati settori di attività. La revoca della convenzione comporta la decadenza delle singole autorizzazioni.</p> <p>2. Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il tipo di attività che l'assistente volontario può svolgere e, in particolare, se egli è ammesso a frequentare uno o più istituti penitenziari o a collaborare con gli UEPE.</p> <p>3. L'autorizzazione ha durata annuale, ma, alla scadenza, se la valutazione della direzione dell'istituto o dell'UEPE è positiva, si considera rinnovata.</p> <p>4. La direzione dell'istituto o dell'UEPE cura che le attività del volontariato siano svolte in piena integrazione con quelle degli operatori istituzionali. Le persone autorizzate hanno accesso agli istituti e agli UEPE secondo le modalità e i tempi previsti per le attività trattamentali e per l'esecuzione delle misure alternative o di comunità.</p> <p>5. Se l'assistente volontario si rivela inidoneo al corretto svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell'istituto o dell'UEPE sospende l'autorizzazione e ne chiede la revoca al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dandone comunicazione al magistrato di sorveglianza.</p> <p>6. In caso di contenzioso tra il volontario e il direttore di istituto o di UEPE, il volontario potrà presentare ricorso presso il magistrato di sorveglianza.</p>